

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 166-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE DEL NERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro dell'Interno

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1968

Comunicata alla Presidenza il 1° marzo 1969

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo

ONOREVOLI SENATORI. — Nello Stato democratico la sovranità appartiene al popolo, che la esercita attraverso forme di democrazia indiretta, manifestando cioè la sua volontà mediante organi legislativi rappresentativi liberamente eletti, o con forme di democrazia diretta, che si esprimono mediante il potere di approvare leggi, o di abrogarle.

La nostra Costituzione prevede come mezzo ordinario della manifestazione della volontà popolare sul piano legislativo la forma indiretta, ma contempla in via eccezionale anche forme di democrazia diretta attraverso l'iniziativa legislativa del popolo e l'istituto del *referendum*.

L'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, prevede infatti l'iniziativa legislativa del popolo ad opera di almeno 50.000 elettori, quale proposta di legge da presentarsi al Parlamento; l'articolo 75 il *referendum* popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge; l'articolo 138 il *referendum* per la revisione della Costituzione e l'articolo 132 il *referendum* per la istituzione, fusione o modifica territoriale delle Regioni.

Tali norme costituzionali per divenire operanti necessitano di una legge, che ne fissi le modalità di attuazione. A tale fine è stato presentato dal Governo il disegno di legge in esame.

Dell'argomento fu ampiamente discusso nelle precedenti legislature e non sono mancate voci discordi, particolarmente per il *referendum* abrogativo, sia per una asserita diminuzione di prestigio, che il Parlamento subirebbe qualora una legge venisse abrogata, sia per l'irrequietezza e la *impasse* legislativa e governativa che potrebbe provocare un frequente uso di tale strumento di democrazia e la eventuale carenza di norma giuridica in caso di abrogazione di legge.

La grande maggioranza dei parlamentari, degli studiosi e dei politici si è ormai però ampiamente espressa per una attuazione del dettato costituzionale, lamentandone anzi il ritardo.

Nel particolare momento storico, caratterizzato dalla diffusa critica a forme del sistema democratico, che appaiono non più adeguate a seguire le dinamiche mutazioni nella

realtà concreta del Paese, il disegno di legge appare di particolare attualità, e costituisce anche una dimostrazione della volontà di accogliere i fermenti innovatori e di fare appello alla consapevolezza e alla responsabile partecipazione dei cittadini.

L'istituto del *referendum* ha trovato già anche in sede regionale una sua normativa, come ad esempio con la legge regionale del Trentino-Alto Adige 24 giugno 1957, n. 11, che detta norme sul *referendum* abrogativo delle leggi regionali e provinciali.

L'attuazione, prossima, delle Regioni a statuto ordinario rende d'altra parte più urgente la disciplina del *referendum* previsto dall'articolo 132 della Costituzione.

Il disegno di legge in esame riproduce fedelmente il disegno di legge governativo numero 1663, (presentato alla Camera dei deputati nella precedente legislatura nella seduta del 22 settembre 1964), nel testo approvato dalla Commissione e parzialmente in Aula (all'unanimità in gran parte ed a larghissima maggioranza per il rimanente).

Sul disegno di legge in esame ha espresso parere favorevole con raccomandazioni la Commissione di giustizia del Senato. Questa Commissione a larghissima maggioranza ritiene che l'attuazione dell'istituto del *referendum* accoglie una sentita istanza della coscienza pubblica, che i tempi sono maturi per l'applicazione del dettato costituzionale, che le procedure previste dal disegno di legge sono congrue e che il senso di responsabilità del popolo italiano farà sì che detto istituto sia usato per un rafforzamento del regime democratico. Riconosce infine in esso anche un opportuno strumento di incontro e di confronto tra il Paese legale ed il Paese reale senza l'intermediazione di gruppi politici o di precostituite rappresentanze.

Il rappresentante del Gruppo liberale ha ritenuto invece non urgente l'approvazione delle norme di attuazione dell'iniziativa legislativa popolare, di cui all'articolo 71 della Costituzione e quelle di revisione delle circoscrizioni regionali di cui all'articolo 132 e si è dichiarato fermamente contrario al *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75, giudicandolo assai pericoloso per la pace sociale e politica del Paese e per il vuoto legisla-

tivo che si verrebbe a creare in caso di abrogazione di leggi.

Da parte di qualche Commissario è stata pure indicata la opportunità che la proposta di *referendum* abrogativo preveda anche le norme legislative che devono sostituire quelle abrogate, ma la maggioranza della Commissione ritiene tali formulazioni non proprie del *referendum* abrogativo e possibili cause di maggiore confusione. Parlamento e Governo potranno prevedere e porre rimedio con sollecitudine e responsabilità alle conseguenze politiche e legislative che il *referendum* potesse far sorgere.

Il testo del disegno di legge ha ottenuto in conclusione il parere favorevole della 1^a Commissione nella visione di una più cosciente, democratica ed attiva partecipazione del popolo alla vita pubblica, con opportune modifiche di carattere tecnico, che si precisano successivamente.

La normativa si riferisce ai *referendum* previsti dalla Costituzione e alla iniziativa legislativa del popolo, tralasciando le norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti relativi del Presidente della Repubblica, in quanto attinenti a materia diversa, tradizionalmente regolata da legge particolare.

Sono state fissate solo le formule di promulgazione prettamente connesse al *referendum*.

Il disegno di legge, composto da 53 articoli e da 4 tabelle allegate, si divide in 5 titoli.

TITOLO I. — Il primo titolo (articoli 1-27) tratta del *referendum* di revisione costituzionale (articolo 138 della Costituzione) per le leggi non approvate con la maggioranza di due terzi nelle due Assemblee legislative.

In detto titolo sono disciplinate l'iniziativa del *referendum* da parte di 500.000 elettori o di un quinto dei membri di una Camera o di 5 Consigli regionali, le modalità di presentazione della richiesta, i compiti degli Uffici centrali e provinciali per il *referendum*, la formula dello stesso, le norme per le votazioni e la promulgazione, o pubblicazione, dei risultati.

La Commissione esprime parere favorevole al titolo nel suo complesso, ma ritiene opportuno rilevare alcune inesattezze e formulare proposte di modifiche di carattere tecnico dei singoli articoli.

Art. 1. — Viene proposta una dizione più esatta.

Art. 2. — Si propone la soppressione dell'ultima parte dell'ultimo comma. Trattandosi di legge di revisione costituzionale non si ritiene infatti di prevedere il caso di urgenza della promulgazione.

Art. 7. — Ultimo comma. Si ritiene di sostituire alla dizione « a cura di chi vi ha interesse » che può prestarsi ad incertezze di interpretazione, quella « a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore ».

Art. 8. — In armonia con la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla autenticazione delle firme è stata prevista al terzo comma l'autenticazione delle firme anche ad opera del segretario comunale e conseguentemente, al quarto comma, l'onorario per il predetto.

Art. 9. — Si propone la soppressione del secondo comma che richiede l'autenticazione della firma dei delegati, la quale appare inutile trattandosi di consiglieri regionali.

Art. 10. — Secondo comma. Esso recita: « la deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, dato a scrutinio segreto ».

La richiesta dello scrutinio segreto appare in contrasto con il sistema legislativo vigente, che richiede normalmente il voto segreto solo per gli affari riguardanti persone, a meno di specifica richiesta consiliare.

La Commissione ritiene di lasciare che la materia sia regolata dalle leggi vigenti e dagli autonomi statuti regionali; tale pensiero conferma analogamente per il terzo comma.

Art. 12. — Secondo comma. Esso disciplina i compiti di vigilanza della Corte di cassazione sulla conformità della richiesta alle norme della Costituzione e della legge.

Tale controllo, è già stato ribadito anche nella discussione alla Camera, non deve essere di merito, ma limitarsi all'accertamento della esistenza dei presupposti formali e della regolarità della attuazione del *referendum*. Più chiara è perciò la dizione proposta anche dalla Commissione giustizia, che recita « sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge ».

Art. 15. — Secondo comma. Esso stabilisce « la data del *referendum* è fissata in una domenica compresa fra il 20° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione ».

Il termine del 20° giorno è in palese contrasto con l'articolo 18 della legge che assegna 30 giorni ai Comuni per compilare i certificati elettorali ed altri 15 giorni per distribuirli. La votazione così potrebbe avvenire prima che sia scaduto il termine per compilare i certificati elettorali.

Il testo originale presentato dal Governo alla Camera dei deputati nel 1964 fissava quale termine minimo per la indizione delle votazioni il 50° giorno. Essendo stato modificato dalla Commissione della Camera tale termine non si è poi provveduto a modificare i termini di cui all'articolo 18, creandosi una evidente incongruenza.

Questa Commissione ritiene che, allo stato della legislazione e della organizzazione degli uffici comunali, non può tecnicamente ridursi a meno di 20 giorni il tempo necessario per la redazione e distribuzione dei certificati elettorali, per cui propone che si ritorni per l'articolo 15 al termine originario del 50° giorno.

Art. 24. — Il senatore Palumbo, onde evitare che una minoranza, in caso di scarsa affluenza di votanti, possa decidere in materia di legge costituzionale, ha ritenuto richiedere che sia fissata per la validità del *referendum* la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto ed ha proposto il seguente testo dell'articolo 24: « L'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara approvata la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta al *referendum*, se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi di-

ritto, o se, avendo partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, considerando i voti validamente espressi, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa; altrimenti la dichiara respinta ».

La Commissione, a larghissima maggioranza ha respinto l'articolo sostitutivo perchè in contrasto con la Costituzione, che prevede la maggioranza qualificata solo per il *referendum* abrogativo, di cui all'articolo 75 e non per quello di cui all'articolo 138. Nè sembra che si possa parlare di norma integrativa in sede di attuazione della Costituzione, trattandosi di norma qualificante e non semplicemente esecutiva, su una questione ampiamente discussa nei lavori preparatori della Costituzione stessa.

TITOLO II. — Il titolo II fissa le norme per il *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione (articoli 27-40).

La disciplina di questo tipo di *referendum* si presenta assai delicata. La Commissione, pur affermando la piena volontà che detto *referendum* possa avvenire senza gravi difficoltà onde sia possibile veramente realizzare questa importante forma di democrazia diretta, quale mezzo di espressione partecipata della volontà del popolo, se necessario anche contro la volontà nella singola materia dei propri rappresentanti, rileva che occorre evitare che esso diventi uno strumento per congelare l'attività legislativa delle Camere e di turbamento della vita del Paese, nonchè fonte di spese notevoli.

Esso deve restare un mezzo eccezionale di iniziativa legislativa nella fiducia che il Parlamento è il naturale interprete degli interessi e delle attese del popolo.

D'altra parte una limitazione di questo diritto costituzionale, ad eccezione che per le materie e per i casi che la Costituzione indica, diverrebbe anticostituzionale e sarebbe un modo antidemocratico di impedimento del libero esercizio delle forme di democrazia diretta, sancite dalla Costituzione ed oggi particolarmente auspicate.

Il metodo scelto dal disegno di legge in esame rispetta, ad avviso della Commissione,

queste esigenze, ma insieme costituisce un valido freno ad un uso eccessivo e non responsabile dell'istituto.

A tale fine viene esclusa la possibilità di chiedere il *referendum* nell'ultimo anno della legislatura e nei primi sei mesi dall'indizione dei comizi elettorali, onde non far coincidere iniziative di *referendum* col clima delle campagne elettorali politiche, così da turbarne lo svolgimento e la conclusione.

Le richieste di *referendum* dovranno inoltre essere presentate dal 1° aprile al 30 settembre; nel mese successivo l'Ufficio elettorale centrale provvederà ad esaminare la legittimità delle richieste di *referendum* e ad unificare quelle simili. Sulle richieste riconosciute regolari verrà sentita la Corte costituzionale e saranno poi sottoposte al voto degli elettori in un'unica consultazione da indirsi in una domenica dal 15 aprile al 15 giugno.

Tale sistema sembra dare adeguate garanzie di serietà al *referendum*.

Nel disegno di legge sono previste quindi le norme per la votazione e la proclamazione del risultato.

Il senatore Palumbo, al nome del Gruppo liberale, si è dichiarato nettamente contrario a tutto il Titolo II.

Sui singoli articoli la Commissione ripete all'articolo 30 la proposta già fatta nell'articolo 10 sulla soppressione della modalità del voto segreto per le deliberazioni del Consiglio regionale.

Art. 31. — Il senatore Venanzi si riserva di parlare in Assemblea sui termini indicati da detto articolo.

Art. 32. — Secondo comma. Si propone una modifica in armonia con quanto osservato all'articolo 12, che precisi che dall'esame dell'Ufficio centrale è esclusa « la cognizione dell'ammissibilità ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale ».

Art. 33. — Quarto comma. Si propone di sopprimere, onde evitare errori di interpretazione, le parole: « o perchè costituzionalmente illegittime per altra causa ».

Art. 34. — Si propone di sopprimere il secondo comma perchè detta una norma specifica del procedimento delle votazioni, già regolato dal richiamo alle norme in materia per le elezioni della Camera dei deputati di cui all'articolo 50, cosicchè la citazione specifica è superflua e può ingenerare confusione.

Sull'ultimo comma dello stesso articolo è stata da qualche Commissario accennata l'opportunità di ridurre il termine di 365 giorni a 180 in armonia all'articolo 31.

Art. 38. — La Commissione propone di elevare da 3 a 5 anni il termine, prima del quale non può essere proposta nuova richiesta di *referendum* dopo che lo stesso abbia già avuto un risultato negativo.

Art. 39. — Viene proposta una nuova dizione dalla quale risulti più chiaramente a chi compete dichiarare che le operazioni di *referendum* non devono avere più corso.

TITOLO III. — Il titolo III (articoli 41-49) prevede le norme per la istituzione di nuove Regioni, per la fusione di quelle esistenti e per il distacco e conseguente aggregazione di Comuni e Provincie da una regione ad un'altra.

Tale titolo appare particolarmente importante, atteso che nel programma di Governo è fissato quale impegno prioritario quello della attuazione delle Regioni a statuto ordinario e la indizione dei relativi comizi elettorali.

Nella fase di sviluppo economico e sociale, che attraversa il Paese, si pone inoltre con sempre maggiore evidenza la necessità di rivedere, sia pure con prudenza, distribuzioni territoriali regionali, che hanno solo un valore storico, ma non corrispondono più agli interessi e volontà delle popolazioni.

Il disegno chiarisce anche il significato del termine « popolazioni interessate », previsto dall'articolo 132, come aventi diritto ad esprimere il proprio parere, in caso di modifiche territoriali di una regione.

L'interpretazione data appare esatta; essa comprende tutte le popolazioni della Regione, dalla quale determinati Comuni e provin-

cie intendano staccarsi e quelle della Regione, alla quale intendano aggregarsi.

Sull'articolo 42 la Commissione propone alcune precisazioni lessicali e all'articolo 43 la modifica già fatta per altri analoghi articoli, onde meglio precisare i compiti dell'Ufficio centrale nell'accertare la conformità del *referendum* alla Costituzione.

TITOLO IV. — Il Titolo IV prevede l'iniziativa del popolo per la formazione delle leggi ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione.

Trattandosi di proposta di legge da presentarsi agli organi legislativi, la disciplina è stata molto semplificata e resa facilmente realizzabile.

TITOLO V. — Il titolo V (recante disposizioni finali) richiama per le norme penali,

per la propaganda e per quanto non è disciplinato nel disegno di legge in esame le norme vigenti per la elezione della Camera dei deputati.

Art. 53. — Prevede infine che le spese per lo svolgimento del *referendum* di revisione costituzionale ed abrogativo sono a carico dello Stato, mentre quelle relative al *referendum* per la istituzione, fusione e modificazione delle Regioni sono a carico degli Enti locali interessati in proporzione alla popolazione.

La Commissione ha autorizzato infine il relatore a presentare all'Assemblea relazione favorevole al disegno di legge, caldeggiandone una sollecita approvazione, con le modifiche di ordine tecnico che ha ritenuto di dover proporre.

DEL NERO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I.

REFERENDUM
PREVISTO DALL'ARTICOLO 138
DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, devono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Art. 2.

La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

La promulgazione deve avvenire entro un mese dall'approvazione indicata nel primo

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I.

REFERENDUM
PREVISTO DALL'ARTICOLO 138
DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Art. 2.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

La promulgazione deve avvenire entro un mese dall'approvazione.

(Segue: *Testo del Governo*)

comma, salvo il caso d'urgenza previsto dal secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione.

Art. 3.

Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Ministro di grazia e giustizia deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera », completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare.

La legge di cui al comma precedente è inserita nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Art. 4.

La richiesta di *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale* nella quale essa è stata pubblicata.

La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3.

Art. 5.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 3 non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

sia stata avanzata domanda di *referendum*, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma; facendo salvo lo stesso termine, può disporsi la promulgazione, in via d'urgenza, a norma del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione.

Art. 6.

Qualora la richiesta prevista dall'articolo 4 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 7.

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata i quali devono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.

Successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati, a cura di chi vi ha interesse, alla segreteria comunale o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Art. 8.

La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

Identico.

Identico.

Successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere e del giudice conciliatore è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Alla richiesta di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Art. 9.

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 4. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

La sottoscrizione dei delegati deve essere autenticata da notaio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6.

Art. 10.

Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte di cinque Consigli regionali, il Consiglio regionale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, dato a scrutinio segreto, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il *referendum* con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 4.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il Consiglio stesso procede, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del Consiglio che per primo le ha approvate, ai Consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al Consiglio che ha preso l'iniziativa, perchè vi dia seguito.

Le segreterie dei Consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla segreteria del Consiglio che ha preso l'iniziativa, perchè vi sia dato seguito.

Art. 11.

I delegati di non meno di cinque Consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano per-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Identico.*

Art. 10.

Identico.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il *referendum* con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 4.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il Consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

*Identico.**Identico.*

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

sonalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di *referendum* e di nomina di delegati approvate da ciascun Consiglio regionale.

Del deposito è fatto constare in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun Consiglio regionale.

Art. 12.

Presso la Corte di cassazione è costituito un Ufficio centrale per il *referendum*, composto di tutti i presidenti titolari di Sezione della Corte di cassazione e presieduto dal più anziano tra essi.

L'Ufficio centrale per il *referendum* verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme della Costituzione e della legge.

L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

Per la validità delle operazioni dell'Ufficio centrale per il *referendum* basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualità per intervenire.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun Consiglio regionale.

Art. 12.

Identico.

L'Ufficio centrale per il *referendum* verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di *referendum* è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500.000 elettori, oppure ai delegati dei cinque Consigli regionali.

Art. 14.

Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge costituzionale viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

La richiesta di *referendum* presentata in data... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data...;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Art. 15.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il 20° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.

Qualora sia intervenuta la pubblicazione, a norma dell'articolo 3, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del *referendum*, in modo che i due *referendum* costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

Art. 16.

Il quesito da sottoporre a *referendum* consiste nella formula seguente: « Approvate il testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli...) della Costituzione, concernente... (o concernenti...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero... del...? »; ovvero: « Approvate il testo della legge costituzionale... concernente... approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero... del...? ».

Art. 17.

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 18.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

del decreto che indice il *referendum* e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 19.

L'Ufficio di sezione per il *referendum* è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il *referendum* possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, dei gruppi politici, che siano rappresentati in Parlamento, e dei promotori del *referendum*.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del *referendum* e, per l'Ufficio centrale del *referendum*, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del *referendum*.

Art. 20.

Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

Identico.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il *referendum* possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del *referendum*.

Identico.

Art. 20.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più *referendum* costituzionali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il *referendum* osserva, per gli scrutini, l'ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di *referendum*.

Art. 21.

Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum*, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati, eventualmente, anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il *referendum* di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, unitamente ai verbali di votazione e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

di scrutinio degli Uffici di sezione per il *referendum* e ai documenti annessi ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I delegati o i promotori della richiesta di *referendum* hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 22.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del Procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal Primo Presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.

Art. 23.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il *referendum* o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 24.

L'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara approvata la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a *referendum*, se, considerando i voti validamente espressi, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa; altrimenti la dichiara respinta.

Art. 25.

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora sia stata dichiarata l'approvazione della legge sottoposta a *referendum*, procede alla sua promulgazione con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il *referendum* indetto in data ... ha dato risultato favorevole;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Art. 26.

Nel caso in cui il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Ministro per la grazia e la giustizia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO II.

REFERENDUM
PREVISTO DALL'ARTICOLO 75
DELLA COSTITUZIONE.

Art. 27.

Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula « volete che sia abrogata... » con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

Art. 28.

Salvo il disposto dell'articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma. Tale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II.

REFERENDUM
PREVISTO DALL'ARTICOLO 75
DELLA COSTITUZIONE

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Art. 29.

Nel caso di richiesta del *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque Consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione a sensi del predetto articolo, l'indicazione dei Consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio.

Art. 30.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, dato a scrutinio segreto, e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 27.

Qualora la deliberazione di richiedere il *referendum* sia approvata da altri Consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.

Art. 31.

Non può essere depositata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 29.

Identico.

Art. 30.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 27.

Identico.

Art. 31.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione di una delle Camere medesime.

Art. 32.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno dal 1° aprile al 30 settembre.

Alla scadenza del 30 settembre l'ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione delle questioni di legittimità costituzionale, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 alla Corte costituzionale.

Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne la esistenza.

Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia.

L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del *referendum*, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 32.

Identico.

Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13.

Art. 33.

Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di *referendum*, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore.

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memoria sulla legittimità costituzionale delle richieste di *referendum*.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza, da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perchè contrarie al disposto dell'articolo 75 della Costituzione o perchè costituzionalmente illegittime per altra causa.

Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, nonchè ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33.

Identico.

Identico.

Identico.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza, da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perchè contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 34.

Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Le operazioni di voto devono avere termine alle ore 14 del lunedì successivo.

Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il *referendum* già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse.

I termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione.

Art. 35.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di *referendum* che risultano ammesse.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 36.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza con l'in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Art. 35.

Identico.

Art. 36.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tervento del Procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per la esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal Primo Presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Art. 37.

— Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 38.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, prima che siano state effettuate le elezioni di una delle due Camere e, fermo il disposto dell'articolo 31, in ogni caso, non prima di tre anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 37.

Identico.

Art. 38.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, prima che siano state effettuate le elezioni di una delle due Camere e, fermo il disposto dell'articolo 31, in ogni caso, non prima di cinque anni.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 39.

Le operazioni di *referendum* non possono avere più corso se, prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, siano stati abrogati.

Art. 40.

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

TITOLO III.

REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE
TERRITORIALE DELLE REGIONI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 132
DELLA COSTITUZIONE

Art. 41.

I quesiti da sottoporre a *referendum*, a norma dell'articolo 132 della Costituzione, per la fusione di Regioni esistenti o per la creazione di nuove Regioni o per il distacco da una Regione e l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni devono essere espressi, rispettivamente, con la formula: « Volete che la Regione... sia fusa con la Regione... per costituire insieme una unica Regione? »; oppure: « Volete che il territorio delle province... (o dei comuni...) sia separato dalla Regione... (o dalle Regioni...) per formare Regione a sè stante? »; oppure: « Volete che il territorio della provincia... (o delle province...) sia separato dalla Regione... per entrare a far parte integrante della Regione...? »; oppure: « Volete che il territorio del comune... (o dei comuni...) sia separato dalla Regione... per entrare a far parte integrante della Regione...? », e l'indicazione delle Re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 39.

Se prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.

Art. 40.

Identico.

TITOLO III.

REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE
TERRITORIALE DELLE REGIONI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 132
DELLA COSTITUZIONE

Art. 41.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

gioni, delle province e dei comuni di cui trattasi. Può essere inserita l'indicazione del nome della nuova Regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.

Art. 42.

La richiesta di *referendum* per la fusione di Regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nella sostanza, di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva delle Regioni della cui fusione si tratta.

La richiesta del *referendum* per il distacco, da una Regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una Regione a sè stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nella sostanza, rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonchè di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti. Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altra Regione, dovrà inoltre essere corredata delle deliberazioni, identiche nella sostanza, rispettivamente di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo *referendum*, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente, nonchè la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a *referendum*.

La richiesta di *referendum* deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma.

È consentito che il deposito delle deliberazioni, prescritte a corredo della richiesta,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 42.

La richiesta di *referendum* per la fusione di Regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche per l'oggetto, di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva delle Regioni della cui fusione si tratta.

La richiesta del *referendum* per il distacco, da una Regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una Regione a sè stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonchè di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti. Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altra Regione, dovrà inoltre essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

sia effettuato dai delegati nel periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa. Le deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo deposito.

Art. 43.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione secondo le norme dell'articolo 12, accerta che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme della Costituzione e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto delle deliberazioni depositate.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità della richiesta di *referendum* è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno, nonchè al delegato che ha provveduto al deposito.

L'ordinanza che dichiara illegittima la richiesta è affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 44.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta, per una data di non oltre tre mesi da quella del decreto.

L'indizione del *referendum* può tuttavia essere ritardata di non oltre un anno, allo scopo di far coincidere la convocazione degli elettori per detto *referendum* con quella per i *referendum* costituzionali di cui allo articolo 138 della Costituzione.

Il *referendum* è indetto nel territorio delle Regioni della cui fusione si tratta, o nel territorio della Regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi per formare Regione a sè stante. Nell'ipotesi di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 43.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione secondo le norme dell'articolo 12, accerta che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme dell'articolo 132 della Carta costituzionale e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto delle deliberazioni depositate.

Identico.

Identico.

Art. 44.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il *referendum* è indetto sia nel territorio della Regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della Regione alla quale le province o i comuni intendono aggregarsi.

Partecipano alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di cui al testo unico 20 marzo 1967, n. 223, dei comuni compresi nel territorio anzidetto.

Art. 45.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del *referendum* relativi a tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.

La proposta sottoposta a *referendum* è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il *referendum*; altrimenti è dichiarata respinta.

Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il *referendum* è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali e agli atti relativi, trasmessi dagli Uffici provinciali del *referendum*. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai Presidenti delle Regioni interessate; del risultato del *referendum* è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a *referendum*, il Ministro dell'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione.

Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi tre anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 45.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 46.

La promulgazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 132, primo comma, della Costituzione, nell'ipotesi di approvazione da parte delle Camere con la maggioranza indicata nel terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del *referendum* indetto in data . . . , in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 e seguenti della presente legge nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

La promulgazione della legge ordinaria prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione è espressa con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al *referendum* indetto in data . . . , hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

(*Testo della legge*)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 46.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Art. 47.

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai Titoli I e II.

TITOLO IV.

INIZIATIVA DEL POPOLO
NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 48.

La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dello articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo anzidetto.

Art. 49.

La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 7 e 8.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 47.

Identico.

TITOLO IV.

INIZIATIVA DEL POPOLO
NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 48.

Identico.

Art. 49.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 7. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.

Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa esserne distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 51.

Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

Identico.

Art. 51.

Identico.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 52.

La propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della presente legge ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento e ai promotori del *referendum*, questi ultimi considerati in unico complesso.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla Giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

Art. 53.

Le spese per lo svolgimento dei *referendum* di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli Enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutivo con decreto del Ministro dell'interno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 52.

Identico.

Art. 53.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

TABELLA A

(Scheda di votazione per il referendum
previsto dall'articolo 138 della Costituzione)

REFERENDUM COSTITUZIONALE

per _____

Approvate _____

(cm. 3) SI		(cm. 3) NO
----------------------	--	----------------------

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA B

(Retro della scheda di cui alla tabella A)

REFERENDUM COSTITUZIONALE



REFERENDUM POPOLARE


.....
(data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B

Identica.

(Segue: Testo del Governo)


TABELLA C

(Scheda di votazione per il referendum
previsto dagli articoli 75 e 132 della Costituzione)

REFERENDUM POPOLARE

per _____

Approvate _____

(cm. 3) SI		(cm. 3) NO
----------------------	--	----------------------

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA C

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA D

(Retro della scheda di cui alla tabella C)

--

REFERENDUM POPOLARE


.....
(data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....



Timbro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA D

Identica.